

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2166-A}

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE FORESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE E *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

alla Presidenza il 5 settembre 1951

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Bruxelles del 16 dicembre 1949 che modifica la Convenzione firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890 concernente la creazione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali

Presentata alla Presidenza il 7 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'utilità pratica della Convenzione firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890 e recentemente modificata col protocollo presentato all'esame ed alla approvazione del Parlamento, è sempre stata concordemente riconosciuta.

Tale Convenzione concerne l'Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali. Appare ovvio che lo sviluppo dei consumi e della produzione, la più facile celerità delle comunicazioni, ecc., allargando la sfera di azione commerciale e industriale hanno, negli ultimi decenni, notevol-

mente incrementato i rapporti economici internazionali. È pertanto evidente che chiunque ne abbia interesse, debba conoscere tempestivamente ed esattamente tutte le condizioni della concorrenza internazionale ed è altrettanto sicuro che in quelle condizioni i dazi di confine e gli innumerevoli provvedimenti di indole doganale, esercitano una non lieve influenza. Occorre quindi che i commercianti non ignorino il trattamento doganale che in qualsiasi istante viene fatto ai prodotti e pertanto bene ha fatto il Governo nostro a confermare ancora una volta la sua adesione

alla convenzione citata - aggiornandola - per offrire all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali i mezzi sufficienti per una organizzazione adeguata ai bisogni dei nuovi tempi ed alle finalità che tale ufficio si prefigge.

Ciò facendo, il nostro Governo ha riaffermato le lodevoli tradizioni del nostro Paese nell'offrire il proprio contributo ad ogni attività che tende a rendere più stretti i vincoli amichevoli fra i popoli, facilitandone gli scambi economici.

Secondo il protocollo che è oggetto del nostro esame, vengono fissati i nuovi contributi dovuti all'Unione da ciascuno dei Paesi aderenti e pertanto, a cominciare dall'esercizio finanziario 1950-51 la quota di 7516

franchi oro, stabilita per l'Italia dalla Convenzione 1890, ascenderà a 18.250 franchi oro, aumentando così il nostro contributo di 2.200.000 lire annue corrispondenti allo aumento di 10.734 franchi oro, somma questa che verrà iscritta al capitolo n. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

La Commissione degli Esteri, accogliendo le ragioni che indussero il Governo italiano ad aderire al suddetto protocollo ed in considerazione della tenuità della spesa, vi propone di approvare il presente progetto di legge che è simbolo della solidarietà degli Stati, nello sviluppo continuo dei loro rapporti commerciali.

FORESI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato il Protocollo di Bruxelles del 16 dicembre 1949 che modifica la Convenzione firmata a Bruxelles il 5 luglio 1890, concernente la creazione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere di lire 3.750.000 derivante dall'esecuzione del Protocollo suddetto, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1950-51, per lire 1.550.000, con parte dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero e per lire 2.200.000, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per il cenato esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.